



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 02 del 16.10.2020 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA – n. 69 FONDO PIEMONTE

### Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione  
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 E-mail: [info@cooperfidiitalia.it](mailto:info@cooperfidiitalia.it) Pec: [cooperfidiitalia@legalmail.it](mailto:cooperfidiitalia@legalmail.it)  
[www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it) Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621  
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

### Sedi territoriali:

**Area Nord Italia** (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta)  
Via Fabio Filzi, 17 - 20124 Milano; Tel. 02/89054510 - Fax 02/89054540 E-mail: [areanord@cooperfidiitalia.it](mailto:areanord@cooperfidiitalia.it)

### Area Emilia Romagna

Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 051/0956824 - Fax 051/0956899  
E-mail: [emiliaromagna@cooperfidiitalia.it](mailto:emiliaromagna@cooperfidiitalia.it)

**Area Centro Nord Italia** (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;  
Tel. 055/2302878 - Fax 055/2646028 E-mail: [areacentronord@cooperfidiitalia.it](mailto:areacentronord@cooperfidiitalia.it)

**Area Centro Sud Italia** (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;  
Tel. 06/47824747 - Fax 06/92943184 E-mail: [areacentrosud@cooperfidiitalia.it](mailto:areacentrosud@cooperfidiitalia.it)

**Area Sud Italia** (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) Via Aulisio Is. E/5 scala B  
(Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 081/19138731 - E-mail: [areasud@cooperfidiitalia.it](mailto:areasud@cooperfidiitalia.it)

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

### Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....  
In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n. ....
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n. ....
- Dipendente Cooperfidi Italia
- Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:  
.....
- Altro, specificare .....



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 02 del 16.10.2020 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D.Lgs 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

Il Confidi, tramite il ricorso alle risorse pubbliche derivanti dal Programma Pluriennale per le Attività Produttive della Regione Piemonte 2018-2020, ha costituito un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie alle Micro, Piccole e Medie Imprese associate (Fondo Piemonte). Tali imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA, avere almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte, avere un codice prevalente di attività ammissibile ai sensi del Regolamento de minimis, essere in regola con gli obblighi contributivi, essere costituite in qualunque forma societaria, anche cooperativa, essere economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie, quindi non in difficoltà ai sensi del Regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17.06.2014, né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura. La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia, inoltre, qualora siano presenti i requisiti previsti, potrà godere della controgaranzia a valere su Fondo COSME FEI e dell'intervento del FONDO CENTRALE DI GARANZIA.

La garanzia di Cooperfidi Italia genera un Aiuto di Stato e, quindi, sarà prestata, anche con riferimento al possibile cumulo con altre agevolazioni, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal "Regolamento de minimis" (UE) n. 1407/2013 applicabile al settore di attività in cui opera la PMI.

### ***Rischi tipici del prodotto / servizio***

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### **SPESE DI SEGRETERIA**

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **250,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste. **Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da cooperative e dai loro soci "imprese" che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con Cooperfidi Italia.**

### **DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

**L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento bancario.**

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 200 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 200).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 3.500).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

### **COMMISSIONI DI GARANZIA**

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente 'tabella delle commissioni'.

Le 'commissioni di garanzia' indicate nella tabella sono scontate del 15% rispetto alle commissioni massime di garanzia ordinarie.

PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLA GARANZIA IL CLIENTE PUO' UTILIZZARE IL 'CALCOLATORE' AUTOMATICO (PREVENTIVO) FORNITO DALLE FILIALI DI COOPERFIDI ITALIA (RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI A PAG. 1).

<i>Prodotto / Forma tecnica / durata</i>	<i>classe 1</i>	<i>classe 2</i>	<i>classe 3</i>	<i>Classe 4</i>	<i>classe 5</i>
<b>Finanziamento a breve termine – autoliquidante (fino a 17 mesi)</b>	1,46%	1,82%	2,23%	3,22%	4,31%
<b>Finanziamento per investimenti (18-36 mesi)</b>	0,94%	1,33%	1,46%	2,03%	3,16%
<b>Finanziamento per liquidità (18-36 mesi)</b>	1,08%	1,50%	1,67%	2,33%	3,61%
<b>Finanziamento per investimenti (37 – 84 mesi)</b>	0,74%	0,90%	0,97%	1,33%	2,00%
<b>Finanziamento per investimenti (85 – 120 mesi)</b>	0,80%	0,94%	1,01%	1,35%	2,14%



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 02 del 16.10.2020 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

**In caso di convenzioni particolari con degli istituti bancari, le percentuali di commissioni di garanzia applicate potrebbero essere quelle definite nelle varie convenzioni e non quelle riportate nella tabella sopra.**

**L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) percentuale della garanzia; c) commissione da applicarsi (valore percentuale); d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).**

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata, che ne addebita al cliente il relativo importo.

#### ***DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA***

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia è limitata alla durata dell'operazione.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi e non è prorogabile automaticamente.

#### ***IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA***

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

#### ***PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA***

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato può variare dal 20% all'80% a seconda della finalità dell'operazione e all'eventuale presenza di cogaranzie.

#### ***FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI***

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it) alla sezione *Servizi e Prodotti* → *Condizioni praticate dalle banche*.

#### ***QUOTA SOCIALE DI ADESIONE***

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

#### ***SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE***

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell'aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta.

In ogni caso il valore dell'aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall'importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione.

L'esatto ammontare dell'aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all'intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro. Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall'impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all'escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

## ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, il Premio Agevolato di Garanzia e la Commissione di garanzia (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

### **EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI**

*Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia:* nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata", da inserire nella formula di calcolo, la "maggiore durata" del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai "finanziamenti per liquidità" (nel caso di maggior durata inferiore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

*Comunicazione annuale riepilogativa:* la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia (o all'indirizzo di posta elettronica [info@cooperfidiitalia.it](mailto:info@cooperfidiitalia.it)) senza alcun costo aggiuntivo.

### **VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA**

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.





"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 02 del 16.10.2020 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di Premio Agevolato di Garanzia e di Commissione di garanzia né a nessun altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

### **CHIUSURA DEL RAPPORTO**

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

### **CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO**

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

### **MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE**

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica ([reclami@cooperfidiitalia.it](mailto:reclami@cooperfidiitalia.it); oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

## **LEGENDA**

**Debitore Principale:** è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Garante:** è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

**Spese per comunicazioni periodiche:** sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

*Versione 02 del 16.10.2020 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)*

Il sottoscritto ..... nella qualità di .....  
della società / ditta individuale .....  
dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

**Luogo e data**

**Firma del Cliente per presa visione**

.....

.....